



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGOLAMENTO AZIENDALE

IN MATERIA DI RAPPORTI GIURIDICI
TRA L'AZIENDA USL DI BOLOGNA
E GLI ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS)

• Giugno 2023 •

Sommario

PREMESSA.....	4
FONTI NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI.....	4
DEFINIZIONI	7
GLOSSARIO	9
Art. 1 OGGETTO	10
Art. 2 RILEVAZIONE DEI BISOGNI ED AMBITI	10
2.1 VALUTAZIONE DI IMPATTO SOCIALE (VIS)	11
Art. 3 INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE AI FINI DELL' APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	11
Art. 4 ISTITUZIONE DELL'ELENCO AZIENDALE DEGLI ETS.....	12
ART. 5 REQUISITI DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO AZIENDALE DEGLI ETS	12
5.1 VERIFICA DEI REQUISITI DI ISCRIZIONE E REVISIONE DELL'ELENCO AZIENDALE.....	13
5.2. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO AZIENDALE DEGLI ETS.....	13
Art. 6 CO-PROGRAMMAZIONE	14
Art. 7 CO-PROGETTAZIONE.....	15
Art. 8 RAPPORTI GIURIDICI TRA L'AZIENDA USL DI BOLOGNA ED ENTI DEL TERZO SETTORE IN MATERIA DI TRASPORTI SANITARI	15
8.1 RIMBORSO SPESE IN TEMA DI TRASPORTI SANITARI.....	16
Art. 9 AVVISI PUBBLICI FINALIZZATI A COLLABORAZIONI DI CUI ALL'ART. 55 DEL D.L.GS N. 117/2017 – PROCEDIMENTI DI CO-PROGRAMMAZIONE E/O CO–PROGETTAZIONE.....	17
9.1 AVVISI DI CO-PROGRAMMAZIONE.....	17
9.2 AVVISI DI CO-PROGETTAZIONE	17
Art. 10 CONVENZIONAMENTO DI CUI ALL'ART. 56 DEL D.LGS.VO N. 117/2017 – RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ODV) E LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)	18
10.1 ELEMENTI DEGLI AVVISI PER IL CONVENZIONAMENTO CON ODV/APS EX ART. 56 CTS.....	19
Art. 11 AVVISI INTEGRATI	20
Art. 12 VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE/ISTANZE PERVENUTE IN ESITO AGLI AVVISI DI CO-PROGRAMMAZIONE, CO-PROGETTAZIONE E CONVENZIONAMENTO	20
ART. 13 STIPULA DELLA CONVENZIONE.....	20
Art. 14 RAPPORTI GIURIDICI TRA ETS E L'AZIENDA USL.....	20
ART. 15 CODICE DI COMPORTAMENTO.....	21
ART. 16 FORMAZIONE	21
ART. 17 DATI PERSONALI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA.....	22
Art. 18 SICUREZZA SUL LAVORO	22
ART. 19 UTILIZZO DI SPAZI E STRUMENTI DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA	22
Art. 20 VERIFICA DELL'ATTIVITÀ, RENDICONTAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISULTATI.....	23
ART 21 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	23





PREMESSA

Il Titolo VII del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. (Codice del Terzo Settore), disciplina i rapporti giuridici di natura cooperativa che possono instaurarsi tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore (di seguito: “ETS”). La disciplina di cui agli artt. 55 (co-programmazione e co-progettazione), 56 e 57 (convenzionamento) del Codice è stata dettagliata dalle Linee Guida di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 31 marzo 2021, n.72, che ha confermato il principio costituzionale della “sussidiarietà orizzontale” ex art.118 Cost. quale base per regolare i rapporti di natura non concorrenziale tra enti pubblici ed ETS.

L’Azienda Usl di Bologna, alla luce delle previsioni di cui al Codice del Terzo Settore e in ragione delle intervenute modifiche legislative e delle recenti pronunce giurisprudenziali sul tema, ha costituito un gruppo di lavoro con lo scopo di revisionare il precedente Regolamento di cui alla Delibera 103/2017 “Approvazione del Regolamento in materia di rapporti fra l’Azienda USL di Bologna e le Associazioni di Volontariato e Promozione Sociale” e, più in generale, favorire e promuovere la più ampia applicazione del nuovo dettato normativo.

Con il presente Regolamento, l’Azienda intende disciplinare il coinvolgimento attivo degli ETS istituendo – tra l’altro – un apposito Elenco Aziendale dei soggetti qualificati e idonei a collaborare con le diverse articolazioni aziendali per lo sviluppo dei percorsi declinati di seguito e creando una Unità di Missione (Struttura Operativa/Cabina di regia) con funzioni e compiti organizzativi e gestionali.

FONTI NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI

- Gli artt. 2, 4, 3, 9, 18, 32, 38, e 118 della Costituzione, che riconoscono e garantiscono – tra l’altro – i diritti inviolabili dell’uomo anche nelle formazioni sociali, il principio di uguaglianza, la libertà di associazione dei cittadini e il c.d. principio di “sussidiarietà orizzontale”;
- La L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 ad oggetto il “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e ss.mm.ii.;
- La L. 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e ss.mm.ii.;
- Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “T.U. per la Sicurezza sul Lavoro”;
- L. 13 agosto 2010, n. 136 contenete il “Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia di normativa antimafia.”
- La L. 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;



- Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- Il DPR 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- La L. 6 giugno 2016, n. 106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”;
- Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) recante le disposizioni per la tutela dei dati personali;
- Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 recante il “Codice del Terzo Settore - a norma dell'articolo 1, co. 2, lett. b), della L. n. 106 del 6 giugno 2016” – d’ora in avanti, per brevità, CTS - così come modificato dal D.Lgs. n. 105 del 3 agosto 2018 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017 Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, e ss.mm.ii.;
- Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 luglio 2019 “Linee Guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte dagli enti del terzo settore”;
- Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021 che ha adottato le “Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D.Lgs. 117/17 (Codice del Terzo Settore)”;
- L’art. 6 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.
- La Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2904 del 3 marzo 2023 avente ad oggetto “Art. 56 del Codice del Terzo Settore. Convenzioni con APS e OdV”;
- Il Decreto Direttoriale della Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese n. 561 del 26 ottobre 2021, che individua i termini di avvio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) a decorrere dal 23 novembre 2021;
- La L.R. Emilia-Romagna 12 marzo 2003, n.2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e ss.mm.ii.;
- La L.R. Emilia-Romagna 6 novembre 2019, n. 22 “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle Leggi Regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008”;

- La L.R. Emilia-Romagna 13 aprile 2023, n. 3 “Norme per la promozione ed il sostegno del Terzo Settore, dell’Amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva”;
- La DGR Emilia-Romagna 26 gennaio 2009, n. 44 “Requisiti per l’accreditamento delle Strutture di soccorso/Trasporti infermi”;
- La DGR Emilia-Romagna 2 ottobre 2017, n. 1423 “Attuazione del piano sociale e sanitario 2017-2019. Approvazione delle schede attuative d’intervento e di indirizzi per l’elaborazione dei Piani di Zona distrettuali per la salute e il benessere sociale”, nelle more di adozione del nuovo Piano Sociale Sanitario;
- La DGR Emilia-Romagna 6 giugno 2022, n. 886 “Nuove disposizioni operative in materia di accreditamento delle strutture sanitarie in attuazione della L.R. 22/2019”;
- Il Parere del Consiglio Nazionale del Terzo Settore, approvato nella seduta del 5 luglio 2022 e trasmesso con nota del Ministero del Lavoro prot. 11379 del 4 agosto 2022 ad oggetto la nozione di “interesse sociale” e di “particolare interesse sociale” di cui all’art. 5 D.lgs. 117/17;
- Le Circolari della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali n. 4/2010, n. 6/2014 e n. 12/2014 in tema di soccorso/trasporto infermi;
- Le Linee Guida ANAC n. 17, di cui alla Deliberazione n. 382 del 27 luglio 2022, recanti “Indicazioni in materia di affidamento di servizi sociali”;
- Le Linee Guida ANAC sulla Tracciabilità dei flussi finanziari di cui Delibera n. 371 del 27 luglio 2022;
- La Sentenza Corte Cost. n. 131/2020 secondo la quale *“l’art. 55 CTS realizza per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell’azione sussidiaria”, integrando “una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale” ex art. 118, co. 4 Cost. ed instaurando tra ETS e P.A. “un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato (...) non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico (...) ma sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico”, così come evidenziato anche dal diritto dell’Unione Europea e dalla giurisprudenza comunitaria che mantengono “in capo agli Stati membri la possibilità di apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, un modello organizzativo ispirato non al principio di concorrenza ma a quello di solidarietà”;*

DEFINIZIONI

“Enti del Terzo Settore” (ETS), ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, si identificano *“le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo Settore”*;

“Volontario”, ai sensi del comma 1 e 2, dell’art. 17, Titolo III, del D. Lgs. 117/2017 è *“una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un Ente del Terzo Settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà”*;

“Organizzazioni di volontariato” (OdV), ai sensi del comma 1 e 3, dell’art. 32, Capo I, Titolo V, del D. Lgs. 117/2017, sono Enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV. L'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato.

“Associazioni di promozione sociale” (APS), ai sensi dei commi 1 e 5, dell’art. 35, Capo II, Titolo V, del D. Lgs. 117/2017, sono Enti del Terzo Settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS. L'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle associazioni di promozione sociale.

“Co-programmazione”: ai sensi del comma 2, dell’art. 55, Titolo VII, del D. Lgs. 117/2017, è una procedura *“finalizzata all’individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili”*;

“Co-progettazione”: ai sensi del comma 3, dell’art. 55, Titolo VII, del D. Lgs. 117/2017, è una procedura *“finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2”*;

“Accreditamento”: ai sensi del comma 4 dell’art. 55, Titolo VII, del D. Lgs. 117/2017, *“ai fini di cui al comma 3, l’individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell’intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l’individuazione degli enti partner”*;

“Convenzione”: ai sensi del comma 1 dell’art. 56, Titolo VII, del D. Lgs. 117/2017 *“le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”*;

“Accountability”: termine che sintetizza i principi di responsabilità e trasparenza, nonché conformità a determinate norme e provvedimenti (compliance), quali capisaldi operativi delle strategie sociali, in relazione alla qualifica dei processi di co-programmazione e co-progettazione, nel rispetto degli interessi di tutti gli stakeholder coinvolti.

“Valutazione di Impatto Sociale” (VIS) ai sensi del comma 3, dell’art. 7, della Legge 106/2016 si intende *“la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all’obiettivo individuato”*.

“Registro Unico Nazionale del Terzo Settore” (RUNTS) è il registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del D.lgs. 117/2017, per assicurare la piena trasparenza degli enti del Terzo settore (ETS) attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti.

“Sussidiarietà orizzontale” è quel principio sancito all’art. 118, comma 4, della Costituzione secondo cui *“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”*. Per le finalità del presente regolamento, il principio di sussidiarietà va inteso come lo svolgimento di attività di interesse generale, fra quelle indicate dall’articolo 5 del D.lgs. 117/2017, sulla base della comunanza di scopo, concretamente individuato e coerente con le finalità perseguite dall’Azienda USL di Bologna e dal sistema regionale in generale (cfr. art. 1, comma 7, della Legge Regionale 3/2023);

“Prossimità territoriale”: ai fini dell’applicazione del presente regolamento, per prossimità territoriale si intende l’ubicazione della sede legale/operativa dell’ETS in un ambito territoriale confinante con quello dell’AUSL di Bologna, ma afferente a quello di altra azienda sanitaria;

“Partenariato”: modello di cooperazione tra pubblico e privato in tutti quei casi in cui l’Azienda USL intenda realizzare un’attività la cui progettualità, gestione e finanziamento siano – in tutto o in parte – condivisi con gli ETS;

“Unità di missione”: Cabina di Regia/ufficio organizzativo-direzionale aziendale che cura gli aspetti applicativi del Regolamento.

GLOSSARIO

- D.Lgs.: Decreto Legislativo
- D.M.: Decreto Ministeriale
- L.R.: Legge Regionale
- D.G.R: Deliberazione della Giunta Regionale
- D.P.R.: Decreto del Presidente della Repubblica
- AUSL BO: Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
- CTS: Codice del Terzo Settore
- ETS: Ente del Terzo Settore
- OdV: Organizzazione di Volontariato
- APS: Associazione di Promozione Sociale
- RUNTS: Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
- P.A.: Pubblica Amministrazione
- ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione
- SSN: Servizio Sanitario Nazionale
- SSR: Servizio Sanitario Regionale
- GDPR: General Data Protection Regulation
- VIS: Valutazione Impatto Sociale

Art. 1 OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina i rapporti giuridici fra l'Azienda USL di Bologna (di seguito anche "AUSL", "Azienda" o "Amministrazione precedente") e gli Enti del Terzo Settore (ETS) elencati nell'art. 4 del Codice del Terzo Settore (di seguito "CTS"), che svolgono attività in ambito sanitario, socio-sanitario, sociale ed assistenziale, nonché le altre attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS, aderenti alle finalità istituzionali dell'AUSL.

Il Regolamento definisce i percorsi di attuazione, le modalità di coinvolgimento degli ETS, gli elementi di valutazione qualitativa e quantitativa, i rapporti e gli esiti, al fine di consentire all'AUSL l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale nel rispetto delle proprie finalità istituzionali.

Il fine è di promuovere il ruolo ed il valore sociale delle diverse forme organizzative del Terzo Settore e favorirne il coinvolgimento all'interno dei propri ambiti istituzionali, in un'ottica di scambio paritario e bidirezionale di "conoscenza" ed esperienze (cd. "Amministrazione condivisa").

Le forme di collaborazione tra AUSL e ETS, le attività, i progetti, gli interventi e le azioni da realizzarsi, devono essere sempre connotati e definiti in termini di solidarietà sociale, non lucrativa, escludendo pertanto qualsiasi forma di retribuzione economica degli ETS (rapporto sinallagmatico).

A tal fine, l'AUSL di Bologna promuove con gli ETS diverse forme di partenariato e collaborazione, non lucrative, improntate al rispetto delle regole dell'evidenza pubblica e dei principi definiti dalla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. ed al conseguenziale rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione, parità di trattamento, finalizzate all'instaurazione di:

- percorsi di co-programmazione e co-progettazione (art. 55 CTS);
- rapporti di partenariato per lo svolgimento di attività o servizi di interesse generale in favore di terzi mediante la stipula di convenzioni con ODV e APS (art. 56 CTS);
- rapporti convenzionali in materia di trasporto sanitario di emergenza e urgenza (art. 57 CTS).

Le articolazioni aziendali, al fine di realizzare attività compatibili e assimilabili tra loro per caratteristiche e tipologia, possono agire in maniera integrata e coordinata.

Art. 2 RILEVAZIONE DEI BISOGNI ED AMBITI

I bisogni e gli ambiti di intervento per orientare le attività e le procedure di partenariato, al fine di modulare la risposta specifica alle necessità del territorio, possono essere rilevate:

- dai Direttori pro-tempore delle articolazioni aziendali;
- dai Comitati Consultivi Misti, dagli Enti Locali, dai soggetti istituzionali delle reti dei servizi integrati rivolti ai cittadini;



- dalle forme organizzate della cittadinanza attiva (gruppi informali);
- dal confronto con gli ETS, rilevabile attraverso i tavoli di lavoro che verranno eventualmente attivati, oltre che attraverso forme di co-programmazione ai sensi dell'art. 55 CTS.

Tali iniziative rappresentano un arricchimento per l'Azienda ai fini della programmazione istituzionale e devono essere rappresentate all'Unità di Missione aziendale con una cadenza annuale.

2.1 VALUTAZIONE DI IMPATTO SOCIALE (VIS)

Le "Linee Guida sulla VIS" devono intendersi quale strumento sperimentale di valutazione delle attività, volto a rendere misurabili nel medio e lungo periodo i risultati negli ambiti territoriali di riferimento, nel rispetto degli obblighi specifici di trasparenza, informazione e verifica dell'impatto sociale (Cfr. DM 23 luglio 2019).

Coerentemente con la disciplina statale e regionale di settore, ai fini dell'attivazione dei procedimenti di co-programmazione e co-progettazione, l'Azienda - previo coinvolgimento di tutti gli stakeholder - si riserva la possibilità di definire la VIS al fine di rilevare, misurare ed evidenziare il valore sociale ed economico delle attività svolte.

Art. 3 INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

L'AUSL avvierà procedimenti di co-programmazione, co-progettazione e convenzionamento esclusivamente con gli ETS che abbiano i seguenti specifici requisiti:

- essere iscritti da almeno 6 mesi nel RUNTS, computando anche i periodi maturati presso i previgenti registri (nota Ministero n. 2904 del 3 marzo 2023);
- avere sede legale o svolgere attività nel territorio di riferimento dell'Azienda USL di Bologna, fatte salve ipotesi di prossimità territoriale, in considerazione della conformazione geografica dell'Azienda;
- non avere riportato alcuna delle sanzioni previste dall'art. 9 c. 2 del D.Lgs. 231/01 e ss.mm.ii., che comportano divieto di contrarre con la P.A.

Nel caso in cui non fosse possibile attivare forme di risposta ai bisogni rilevati tramite i percorsi previsti dal presente Regolamento, l'Azienda si riserva di attivare forme di collaborazione e partenariato con enti non iscritti nel RUNTS nel rispetto delle norme vigenti, delle procedure previste dalla L.241/90 e dell'evidenza pubblica; ciò in considerazione del riconoscimento delle priorità dei percorsi di cura, della continuità assistenziale e nel rispetto del ruolo istituzionale aziendale.

Per il percorso di co-programmazione, l'Azienda procede mediante avviso pubblico rivolto a tutti gli ETS, siano essi iscritti o meno all'elenco aziendale di cui al successivo articolo.

La fase della co-progettazione è invece riservata ai soli ETS iscritti nell'Elenco Aziendale, salvi i casi in cui il medesimo non soddisfi le esigenze aziendali come meglio descritto negli articoli che seguono.



Art. 4 ISTITUZIONE DELL'ELENCO AZIENDALE DEGLI ETS

L'AUSL istituisce apposito Elenco degli ETS (di seguito **“Elenco Aziendale”** o **“Elenco”**) quali soggetti idonei e qualificati a collaborare per lo sviluppo dei percorsi di co-progettazione e convenzionamento oggetto del presente Regolamento.

L'Elenco:

- è da ritenersi strumento prioritario per co-progettare, instaurare forme di collaborazione, nell'ottica del perseguimento dei fini istituzionali e nel rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa.
- è aperto e l'Azienda provvede al suo aggiornamento su istanza degli enti interessati. L'articolazione dell'Elenco potrà essere integrata ed implementata nel corso del tempo dall'AUSL, sia con riferimento alle aree tematiche che alla forma giuridica degli Enti.
- È suddiviso in macro-aree e sezioni tematiche aderenti alle aree di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, in linea con le finalità istituzionali dell'Azienda (qualificazione soggettiva dell'Ente, ambito di attività, ambito/i territoriale di riferimento).
- è funzionale all'individuazione dei soggetti, che, per caratteristiche, natura giuridica, ambiti di attività, area territoriale di riferimento, possono essere direttamente coinvolti per lo sviluppo di programmi e progetti di collaborazione.

L'Ausl si riserva comunque la possibilità, in qualsiasi momento, di emettere avvisi pubblici per ragioni di opportunità e a garanzia della massima partecipazione, in relazione agli obiettivi prefissati, compresa la realizzazione di iniziative specifiche, di particolare rilevanza (anche in relazione a eventuali linee di finanziamento finalizzate), o nel caso in cui in ragione dell'oggetto/ambito della co-programmazione/co-progettazione – convenzionamento, il numero degli ETS iscritti nell'Elenco sia ritenuto insufficiente o inadeguato per assicurare il più ampio confronto.

Il ricorso ad avvisi pubblici di cui all'art. 9 e ss., è inoltre previsto nel caso in cui emergano nuove tipologie di fabbisogno/servizi/attività, o allorquando questi non siano chiaramente individuabili e identificabili tra gli Enti iscritti nell'Elenco Aziendale, ovvero quando non si ravvisino competenze necessarie o sufficienti all'interno dello stesso.

L'ETS partecipante all'avviso, qualora non sia già iscritto all'elenco, deve presentare contestuale domanda di iscrizione.

ART. 5 REQUISITI DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO AZIENDALE DEGLI ETS

Le procedure per la costituzione, l'aggiornamento e la gestione dell'Elenco Aziendale afferiscono all'Unità di Missione o apposita struttura aziendale individuata.

L'iscrizione all'Elenco Aziendale avviene su istanza dell'ETS, secondo le modalità e i termini definiti nell'apposito avviso pubblico.



È ammessa la candidatura per più ambiti tematici da parte del medesimo ETS.

La candidatura e l'eventuale inserimento nell'Elenco, non obbliga l'AUSL ad attivare rapporti, a qualsivoglia titolo, con gli ETS iscritti.

Fatti salvi i requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento, gli ETS all'atto della presentazione della domanda di inserimento nell'Elenco aziendale devono dichiarare:

- a) di essere ottemperanti a tutte le prescrizioni di legge in materia di assicurazioni/polizza assicurativa per gli infortuni e di tutte le disposizioni di legge relativamente all'impiego di volontari secondo quanto specificato dall'art.18 del D. Lgs. 117/2017;
- b) di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse anche solo potenziale con l'Azienda;
- c) di essere ottemperanti alle prescrizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001 (c.d. pantouflage);
- d) di aver preso visione del presente Regolamento.

I requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di iscrizione e devono essere mantenuti anche per tutta la durata di iscrizione all'Elenco aziendale.

5.1 VERIFICA DEI REQUISITI DI ISCRIZIONE E REVISIONE DELL'ELENCO AZIENDALE

Pervenuta la domanda, l'ufficio competente provvederà a verificare la regolarità e completezza delle istanze e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 5.

L'Elenco Aziendale degli ETS, costituito a seguito dell'Avviso pubblico, sarà approvato con deliberazione del Direttore Generale. L'eventuale revisione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: nuove iscrizioni, aggiornamenti di posizione, cancellazioni, ecc.) sarà oggetto di determinazione del Dirigente dell'ufficio competente (Unità di Missione) se individuato.

L'iscrizione all'Elenco avverrà a seguito di istruttoria delle istanze pervenute, in esito agli avvisi pubblicati dall'Azienda, da parte dell'Ufficio individuato.

L'Azienda si riserva in qualsiasi momento di poter richiedere delucidazioni e/o integrazioni documentali agli ETS che hanno presentato l'istanza di iscrizione.

Gli ETS iscritti all'Elenco Aziendale sono tenuti a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre 10 giorni dall'intervenuta modifica, ogni variazione dei requisiti di cui al precedente art. 5 e ogni altro elemento rilevante ai fini dell'iscrizione.

5.2. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO AZIENDALE DEGLI ETS

La cancellazione dall'Elenco avviene nei seguenti casi:

- a richiesta dell'ETS;
- perdita dei requisiti di iscrizione;
- violazioni del presente Regolamento e della normativa di riferimento.



La cancellazione potrà avvenire altresì:

- a seguito di accertamento di comportamenti dei volontari o delle figure professionali degli ETS impegnati nei progetti e collaborazioni attivate, lesivi del decoro, della dignità e dell'immagine dell'Azienda e/o del suo personale;
- in caso di gravi inadempienze dell'ETS che comportino la risoluzione del rapporto convenzionale.

Qualora la cancellazione non avvenga su diretta richiesta dell'ETS, la stessa è disposta dall'Azienda in esito ad istruttoria, previo contraddittorio con l'Ente interessato.

Art. 6 CO-PROGRAMMAZIONE

L'attività di co-programmazione (ex art. 55 co. 2, D.Lgs. n. 117/2017), permette di individuare necessità o bisogni nella loro fase emergente, attraverso la costituzione di un tavolo di confronto tra l'Azienda, gli Enti Locali e gli ETS.

La co-programmazione è posta in essere nel rispetto dei principi della legge 241/90 tenendo conto di quanto emerso in sede di programmazione sociale di zona e in coordinamento con la disciplina regionale (Piani di zona, CTSSM, Piani di Settore). La stessa potrà svolgersi anche mediante l'utilizzo degli strumenti telematici e digitali, messi a disposizione dall'Azienda nonché dalla disciplina in materia del trattamento dei dati personali e amministrazione digitale.

La co-programmazione dovrà riguardare una o più attività di interesse generale, indicate dall'art. 5 CTS, coerentemente con le finalità istituzionali, e si articolerà nelle seguenti fasi:

- iniziativa: si sostanzia nell'atto con il quale si dà avvio al procedimento (eventualmente in accoglimento dell'istanza prodotta dall'ETS);
- nomina di un Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990;
- pubblicazione di un Avviso contenente la volontà dell'AUSL di procedere al coinvolgimento degli ETS nella rilevazione/definizione dei bisogni;
- svolgimento dell'attività istruttoria;
- approvazione del verbale da parte del Dirigente competente per area istituzionale con riferimento alle risultanze istruttorie;
- conclusione del procedimento: adozione dell'atto del Dirigente che individua le modalità di realizzazione del bisogno emerso in coerenza con la finalità, le risorse disponibili e gli indirizzi dell'Azienda (co-progettazione o ricorso a procedure di gara e convenzionamento)



Art. 7 CO-PROGETTAZIONE

La co-progettazione (ex art. 55 co. 3, D.lgs. n.117/2017), è un procedimento a evidenza pubblica finalizzato allo sviluppo di specifici progetti di attività diretti a soddisfare i bisogni individuati ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento.

L'attività di collaborazione attivata mediante la co-progettazione, in coerenza con il principio di sussidiarietà orizzontale, realizza una cooperazione tra ETS iscritti nell'Elenco e Azienda e opera per tutta la durata del rapporto.

Le fasi della co-progettazione sono:

- avvio del procedimento anche in accoglimento dell'istanza prodotta dall'ETS;
- avviso ristretto rivolto agli ETS iscritti nell'Elenco aziendale o avviso pubblico nei casi previsti dall'art. 4 c. 3 del presente Regolamento;
- svolgimento delle sessioni di co-progettazione;
- conclusione della procedura ad evidenza pubblica attraverso l'adozione di un atto/provvedimento del Dirigente della specifica articolazione organizzativa aziendale (autorizzazione/diniego dei progetti elaborati ecc....);
- eventuale sottoscrizione della convenzione, finalizzata alla realizzazione delle attività oggetto della co-progettazione.

Per la co-progettazione è necessario individuare Referenti Aziendali di progetto esperti nello specifico ambito di attività.

I Referenti svolgono le seguenti attività:

1. co-progettare con gli ETS le attività e le risorse utili a dare risposta ai bisogni rilevati ai sensi dell'art. 2 del Regolamento;
2. monitorare l'andamento delle attività/azioni inserite nei progetti autorizzati;
3. relazionare, sia in fase intermedia che finale (ossia al termine delle attività progettuali), sull'andamento del progetto, sull'effettiva esecuzione delle azioni e corretta rendicontazione (indicando le motivazioni in caso di discostamento dal progetto originario);
4. prendere parte alla definizione della V.I.S., se e in quanto prevista, da indicare nella convenzione.

Art. 8 RAPPORTI GIURIDICI TRA L'AZIENDA USL DI BOLOGNA ED ENTI DEL TERZO SETTORE IN MATERIA DI TRASPORTI SANITARI

Gli ETS che eseguono trasporto sanitario secondario e di emergenza/urgenza, qualora vogliano instaurare forme di collaborazione/partenariato con l'AUSL, devono essere preventivamente iscritti nell'Elenco Aziendale.

In tema di trasporto sanitario il rapporto tra l'AUSL e gli ETS per l'esecuzione del servizio è disciplinato come segue:

- per il servizio di trasporto sanitario in “emergenza e urgenza” si applica l’art. 57 CTS in base al quale l’AUSL può – in via prioritaria – affidare il relativo servizio tramite convenzionamento ex art. 56 CTS alle sole ODV aventi determinati requisiti (iscrizione da almeno sei mesi al RUNTS, adesione ad una rete associativa di cui all’art. 42, co. 2, CTS e accreditamento regionale in materia). In tema di accreditamento regionale si fa riferimento alle disposizioni di settore, in particolare alla DGR Emilia-Romagna n. 44/2009 “*Requisiti per l’accreditamento delle strutture di soccorso/trasporti infermi*” e ss.mm.ii. e alle correlate Circolari della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali;
 Qualora più ODV abbiano i medesimi requisiti, l’AUSL - al fine di procedere con la stipula della convenzione ex art. 56 CTS – potrà adottare una valutazione nella selezione della ODV cui affidare il servizio di trasporto sanitario in emergenza/urgenza, tenendo conto dei criteri indicati anche dalla giurisprudenza amministrativa;
- Per il servizio di trasporto sanitario “ordinario”, fermo restando che anche per tale tipologia di trasporti la RER ha introdotto la necessità dell’accreditamento istituzionale, si applicano gli artt. 55 e 56 CTS. Tuttavia, per quanto riguarda gli ETS che svolgono sia attività ordinaria che attività in emergenza-urgenza - in ragione delle modalità di gestione che prevedono la totale sinergia tra le unità operative mobili ordinarie e dell’emergenza (il 118) –l’AUSL regolerà tali rapporti secondo le disposizioni contenute nell’art. 57 CTS. Pertanto, di fatto, gli artt. 55 e 56 CTS si applicano ai soli ETS che svolgono esclusivamente attività ordinaria (di norma trasporti dializzati, assistenza domiciliare).

8.1 RIMBORSO SPESE IN TEMA DI TRASPORTI SANITARI

In ottemperanza a quanto disposto dall’allegato tecnico alla Circolare Regionale del Direttore Generale alla Sanità e alle Politiche Sociali n° 4 del 26/02/2010, l’AUSL rimborsa le spese sostenute in base ad un budget preventivo definito e correlato all’attività prevista, che sarà oggetto di verifica finale legata ai risultati del bilancio d’esercizio dell’ETS e all’effettiva attività erogata.

Per quantificare l’ammontare economico sul quale si definisce il tetto di budget per i rimborsi delle attività svolte, l’ETS presenterà il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale sia del Bilancio Economico Preventivo sia del Bilancio d’esercizio riclassificati per ambiti di attività, secondo modelli concordati tra le parti.

L’ETS è tenuto ad inviare detta documentazione all’AUSL entro il 31 maggio di ogni anno, al fine di procedere al confronto con il tetto di budget per i rimborsi delle attività svolte ed individuare la necessità di eventuali congruagli negativi o positivi.

L’analisi costi-attività di trasporto si basa, a livello di preventivo e di consuntivo, sulla pesatura delle attività, utilizzando criteri mutuati dai modelli “POA” (Peso orario attività) e “PAC” (Peso attività continuativa) pubblicati dalle Circolari della Direzione Generale alla Sanità e Politiche Sociali già richiamate in premessa.



Art. 9 AVVISI PUBBLICI FINALIZZATI A COLLABORAZIONI DI CUI ALL'ART. 55
DEL D.L.GS N. 117/2017 – PROCEDIMENTI DI CO-PROGRAMMAZIONE
E/O CO-PROGETTAZIONE

9.1 AVVISI DI CO-PROGRAMMAZIONE

Il procedimento di co-programmazione può avvenire in riferimento ad una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS ed è orientato a generare un arricchimento della lettura dei bisogni, in modo integrato e condiviso. Il procedimento può essere attivato anche su impulso degli ETS e prevede la pubblicazione di specifici avvisi.

9.1.2 AVVISI DI CO-PROGRAMMAZIONE SU INIZIATIVA DI PARTE

L'emissione di avvisi pubblici di co-programmazione su impulso degli ETS è subordinata all'invio di una preventiva istanza formale da parte dell'ETS.

L'istanza dovrà essere indirizzata all'articolazione organizzativa aziendale interessata e all'Unità di Missione che, congiuntamente, ne verificheranno la coerenza ai bisogni e alle finalità istituzionali, agli indirizzi aziendali e di pianificazione locale.

Il procedimento di co-programmazione prende avvio con atto assunto dal Dirigente dell'articolazione interessata.

La pubblicazione degli avvisi e del loro esito avviene sul sito istituzionale dell'Azienda, nella sezione Amministrazione Trasparente (Bandi di gara e contratti).

9.1.3 ELEMENTI DEGLI AVVISI DI CO-PROGRAMMAZIONE:

L'Avviso di co-programmazione deve contenere i seguenti elementi minimi:

- a) obiettivi e ambito della co-programmazione;
- b) requisiti di partecipazione dell'ETS;
- c) modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse e relative dichiarazioni, inclusa espressa liberatoria in favore dell'Amministrazione procedente in ordine ad eventuali responsabilità legate alla proprietà intellettuale delle proposte presentate;
- d) elenco dei documenti da produrre ai fini della procedura;
- e) modalità, tempi e conclusione del procedimento;
- f) regime di pubblicità e trasparenza;
- g) dichiarazione in ordine all'assenza di qualsiasi forma di corresponsione economica nei confronti degli ETS partecipanti.

L'avviso potrà contenere ulteriori elementi utili ad orientare meglio la definizione dei bisogni nei tavoli di co-programmazione, e un fac-simile di domanda.

9.2 AVVISI DI CO-PROGETTAZIONE

Il procedimento di co-progettazione è finalizzato alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di "specifici progetti di servizio o di intervento" per soddisfare i bisogni definiti anche in esito ad eventuali procedure di co-programmazione attivate con gli ETS.

La pubblicazione degli avvisi e del loro esito avviene sul sito istituzionale dell’Azienda Usl, nella sezione Amministrazione Trasparente (Bandi di gara e contratti).

9.2.1 ELEMENTI DEGLI AVVISI DI CO-PROGETTAZIONE

L’Avviso di co-progettazione deve contenere i seguenti elementi minimi:

- a) oggetto e finalità della co-progettazione;
- b) durata del partenariato;
- c) quadro progettuale ed economico e risorse messe a disposizione;
- d) requisiti soggettivi di partecipazione in relazione all’ambito delle attività da co-progettare;
- e) cause di esclusione con particolare riguardo alla materia dei conflitti di interesse;
- f) clausola di pantouflage (ex art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001);
- g) modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse;
- h) criteri di valutazione delle proposte;
- i) fasi del procedimento e modalità di svolgimento.

All’avviso potranno essere allegati i seguenti documenti:

- documento progettuale di massima, con declinazione dei risultati quali-quantitativi attesi;
- schema di convenzione per la regolazione dei rapporti di collaborazione;
- modello di domanda e relative dichiarazioni (compresa dichiarazione di liberatoria in favore dell’Amministrazione precedente in ordine ad eventuali responsabilità legate alla proprietà intellettuale delle proposte progettuali).

L’avviso potrà contenere ulteriori elementi utili ad orientare meglio la valutazione delle proposte.

Art. 10 CONVENZIONAMENTO DI CUI ALL’ART. 56 DEL D.LGS.VO N. 117/2017 – RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ODV) E LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

L’Azienda può sottoscrivere con le singole ODV e APS ai sensi dell’art. 56 CTS apposite convenzioni concernenti attività o servizi sociali di interesse generale, indicanti nel dettaglio le modalità, la durata, i limiti e le procedure che regolano la collaborazione o la prestazione dei servizi.

L’individuazione delle ODV/APS con cui stipulare tali convenzioni avviene nel rispetto delle prescrizioni di cui al 3° comma dell’art. 56 del CTS e, comunque, fra gli Enti iscritti nell’Elenco Aziendale, previo accertamento dei requisiti di moralità professionale, adeguatezza della struttura e del numero dei volontari coinvolti.



A garanzia dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento e al fine di assicurare il massimo coinvolgimento delle ODV/APS, la procedura finalizzata al convenzionamento ex art. 56 CTS avviene previa emissione di appositi avvisi, da pubblicizzare sul sito istituzionale aziendale.

La procedura finalizzata al convenzionamento compete all'articolazione interessata o prioritariamente coinvolta, per materia e/o ambito territoriale, in relazione all'oggetto della convenzione medesima.

L'articolazione interessata, preventivamente all'emissione degli avvisi per convenzionamento ex art. 56 del CTS, assume specifico atto dirigenziale.

La procedura finalizzata al convenzionamento a seguito degli avvisi, ivi compresa la fase di valutazione comparativa, è documentata attraverso appositi verbali e il suo esito è formalizzato con atto dirigenziale.

La pubblicazione degli avvisi e del loro esito avviene sul sito istituzionale dell'Azienda Usl, nella sezione Amministrazione Trasparente (Bandi di gara e contratti).

10.1 ELEMENTI DEGLI AVVISI PER IL CONVENZIONAMENTO CON ODV/APS EX ART. 56 CTS.

L'Avviso per il convenzionamento deve contenere i seguenti elementi:

- a) oggetto, finalità e durata del convenzionamento;
- b) quadro progettuale ed economico di riferimento;
- c) requisiti soggettivi di partecipazione in relazione all'ambito delle attività o servizi sociali di interesse generale oggetto di convenzionamento e assenza cause di esclusione con particolare riguardo alla disciplina in materia di conflitti di interesse e di pantouflage (ex art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001);
- d) fasi del procedimento e modalità di svolgimento;
- e) indicazione della documentazione che deve essere prodotta al fine di dimostrare adeguata attitudine a svolgere le attività oggetto della convenzione;
- f) indicazione relativa alla presentazione dei progetti operativi finalizzati alla realizzazione di attività/servizi oggetto della convenzione;
- g) modalità di rimborso e declaratoria delle spese ammissibili/non ammissibili;
- h) criteri di valutazione e selezione delle proposte progettuali;
- i) modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse e relativi documenti e dichiarazioni.

All'avviso potranno essere allegati i seguenti documenti:

- modello di domanda (compresa dichiarazione di liberatoria in favore dell'Amministrazione procedente in ordine ad eventuali responsabilità legate alla proprietà intellettuale delle proposte progettuali);
- schema di convenzione per la regolazione dei rapporti di collaborazione;
- ogni ulteriore elemento utile alla valutazione comparativa.



Art. 11 AVVISI INTEGRATI

Qualora gli Avvisi di co-programmazione, co-progettazione e convenzionamento derivino da iniziative di ambito distrettuale in attuazione del Piano di Zona per la Salute ed il Benessere Sociale, o da altre programmazioni integrate anche fra più Aziende Sanitarie, le procedure conseguenti, compresa l'emissione degli avvisi, potranno essere espletate congiuntamente fra l'Azienda USL, il Comune/Unione di Comuni, altre Ausl o Amministrazioni/Enti, previo accordo tra le stesse, individuando eventualmente, già in questa fase, l'Ente capofila.

Art. 12 VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE/ISTANZE PERVENUTE IN ESITO AGLI AVVISI DI CO-PROGRAMMAZIONE, CO-PROGETTAZIONE E CONVENZIONAMENTO

Le procedure di co-programmazione, co-progettazione e convenzionamento, prevedono che le istanze/proposte pervenute vengano esaminate e valutate da appositi gruppi di valutazione/commissioni formalmente costituite, la cui attività deve essere documentata attraverso appositi verbali.

I componenti del gruppo di valutazione saranno individuati dall'Azienda secondo regole di competenza e trasparenza.

Nel caso di procedure/avvisi integrati tra Ausl e Comuni/Unioni di Comuni, il gruppo di valutazione/commissione potrà essere implementato all'occorrenza da figure professionali afferenti a tali Enti.

ART. 13 STIPULA DELLA CONVENZIONE

A seguito di quanto definito nei percorsi di cui al presente Regolamento, l'Azienda può procedere all'individuazione dell'ETS con cui addivenire alla stipula di una convenzione secondo lo schema allegato.

Art. 14 RAPPORTI GIURIDICI TRA ETS E L'AZIENDA USL

I rapporti giuridici tra ETS e l'Azienda sono improntati al reciproco rispetto degli ambiti di attività e funzioni.

In particolare, gli associati/volontari/dipendenti/collaboratori/operatori dell'ETS devono:

- rispettare la disciplina e la normativa dei luoghi in cui operano e, in particolare, le direttive emanate dalle Direzioni delle rispettive sedi e strutture;
- mantenersi a debita distanza dai luoghi di cura durante lo svolgimento degli interventi sanitari;

- astenersi dal consultare documenti sanitari riguardanti utenti, assistiti e pazienti, salvo che non sia strettamente necessario e connesso all'attività da svolgere;
- utilizzare un abbigliamento consono al luogo presso il quale opera e funzionale all'attività che presta, senza dare adito alla possibilità di confondersi con il personale aziendale;
- essere muniti di apposito cartellino di riconoscimento fornito dall'ETS di appartenenza, recante codice identificativo, fotografia, denominazione dell'ETS. Il cartellino deve essere indossato e visibile durante l'espletamento delle attività.

Agli associati/volontari/dipendenti/collaboratori/operatori dell'ETS è consentito l'ingresso presso le strutture e gli ambienti dell'AUSL ove prestano la propria attività oggetto dell'accordo esclusivamente negli orari concordati.

In ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale, la convenzione è tenuta a precisare che l'attività dell'ETS non può mai configurarsi come supplenza di attività svolta da personale dipendente e/o equiparato.

ART. 15 CODICE DI COMPORTAMENTO

Gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62 del 16 aprile 2013 e dal Codice di Comportamento Aziendale, si applicano, per quanto compatibili, all'ETS ed ai suoi associati/volontari/dipendenti/collaboratori/operatori a qualunque titolo.

L'ETS prende visione dei citati codici di comportamento reperibili sul sito istituzionale dell'Azienda.

La violazione degli obblighi previsti in tali atti (codice dei dipendenti pubblici e codice aziendale) può costituire causa di risoluzione o di decadenza della convenzione.

L'Azienda segnala eventuali non conformità di comportamenti individuali, potendo richiedere anche l'esonero dalla presenza di singoli associati/volontari/dipendenti/collaboratori/operatori dell'ETS.

ART. 16 FORMAZIONE

L'ETS si impegna a garantire che i propri associati/volontari/dipendenti/collaboratori/operatori siano in possesso di adeguata formazione e attitudine per le attività che svolgono. La formazione viene fornita direttamente dall'ETS di appartenenza.

Il personale individuato dall'ETS dovrà essere appositamente preparato all'espletamento dei compiti previsti nella Convenzione.

La Convenzione può prevedere, in base alla particolarità dell'attività, momenti formativi organizzati dall'Azienda con proprio personale.



ART. 17 DATI PERSONALI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

L'Azienda e l'ETS, per quanto di competenza, sono tenuti al rispetto:

- delle norme previste dal Regolamento Europeo (GDPR) n. 679/2016 e dal D.lgs. n. 196/2003, così come modificato e integrato dal D.Lgs. n.101/2018 ed alla disciplina aziendale consultabile alla sezione privacy policy del sito internet aziendale;
- delle norme in materia di anticorruzione e trasparenza vigenti, oltre che della disciplina aziendale applicabile, consultabili nelle apposite pagine aziendali.

Art. 18 SICUREZZA SUL LAVORO

L'Azienda, l'ETS o qualunque altro soggetto terzo coinvolto nell'espletamento delle attività progettuali, per quanto di competenza, sono tenuti alla conoscenza e al rispetto della normativa sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008).

Gli associati/volontari/dipendenti/collaboratori/operatori dell'ETS ricevono dall'Azienda USL di Bologna le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 12-bis del D.Lgs. n. 81/2008.

L'Azienda adotta altresì le misure utili a ridurre al minimo i rischi di interferenze tra la prestazione degli associati/volontari/dipendenti/collaboratori/operatori dell'ETS e le attività che si svolgono nell'ambito della medesima struttura, ai sensi dell'art. 3, comma 12-bis del D.Lgs. n. 81/2008.

ART. 19 UTILIZZO DI SPAZI E STRUMENTI DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA

L'ETS non può stabilire la propria sede legale all'interno di strutture dell'Azienda USL di Bologna o dalla medesima gestiti a vario titolo.

Qualora l'ETS sia titolare di convezione, l'utilizzo di spazi e strumenti da parte dello stesso è regolato da specifiche disposizioni contenute nel medesimo atto, tenendo conto dello sviluppo progettuale dell'attività definita nel progetto autorizzato dal referente della macrostruttura/articolazione aziendale di riferimento.

L'utilizzo di spazi e strumenti da parte dell'ETS è oggetto di valutazione in fase di sviluppo progettuale. Il referente della macrostruttura/articolazione, se necessario, dovrà coinvolgere il Dipartimento Tecnico-Patrimoniale per la valutazione degli spazi dal punto di vista della sicurezza, idoneità ambientale e tecnologica.

Potrà essere valutata la compartecipazione alle spese di gestione dei locali, anche in via compensativa, rispetto ai costi direttamente sostenuti dall'AUSL e connessi allo sviluppo dell'attività svolte dall'ETS.



I medesimi spazi possono essere utilizzati anche in condivisione tra più ETS, coordinando la presenza in struttura.

L'AUSL garantisce la rotazione tra gli ETS per la concessione di spazi. La rotazione dovrà rispondere a principi di imparzialità di trattamento, tenendo conto di un criterio di precedenza per quegli ETS la cui attività/finalità sia maggiormente affine alle funzioni svolte all'interno della struttura aziendale ospitante.

Fuori dai casi di applicazione del presente Regolamento, nel caso di richiesta di utilizzo di spazi aziendali per semplici iniziative di promozione/beneficenza/culturali (es. banchetti, esposizioni, ecc. ...) da parte degli ETS iscritti e non iscritti nell'Elenco, si rinvia alle indicazioni aziendali in vigore disciplinanti l'accesso e l'utilizzo dei locali dell'AUSL da parte di soggetti esterni.

Art. 20 VERIFICA DELL'ATTIVITÀ, RENDICONTAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISULTATI

Al fine di effettuare un'adeguata valutazione dei risultati in termini di qualità ed efficacia, di sviluppare possibili azioni o interventi di miglioramento e di valorizzare le buone pratiche messe in atto con il contributo degli associati / volontari / dipendenti / collaboratori / operatori dell'ETS, quest'ultimo si impegna a redigere periodicamente un report dell'attività svolta, secondo tempi, modalità e criteri concordati e condivisi in sede progettuale e di convenzione.

L'ETS, per accedere al rimborso delle spese autorizzate, è tenuto a presentare apposita rendicontazione economica con relativi giustificativi ed ogni altra documentazione utile. L'Azienda si riserva di inserire nella convenzione elementi e criteri di valutazione dell'attività dell'ETS, con particolare riferimento ad aspetti che riguardano la qualità del servizio e gli obiettivi raggiunti.

Potrà essere costituita una commissione mista incaricata di valutare l'andamento della collaborazione anche in periodiche riunioni con gli associati / volontari / dipendenti / collaboratori / operatori dell'ETS.

ART 21 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di approvazione con Delibera del Direttore Generale.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge nazionali, regionali e aziendali vigenti in materia, in quanto applicabili ed alle interpretazioni fornite dalla giurisprudenza.

